



COMUNE DI ARCIDOSO  
Provincia di Grosseto

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 26 del 30/06/2021**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'ANNO 2021**

L'anno 2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 19:00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Jacopo Marini il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.sa Mirella Cavuoto.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
MARINI JACOPO	Sindaco	P
RAVIOLA MANFREDO	Consigliere	P
MELANI SABRINA	Consigliere	P
PASTORELLI CRISTINA	Consigliere	A
NANNI RACHELE	Consigliere	P
TIBERI FILIPPO	Consigliere	P
BECHINI DANIELE	Consigliere	AG
ROSI ROBERTO	Consigliere	P
RANUCCI MAURIZIO	Consigliere	P
LAZZERONI CORRADO	Consigliere	P
LAZZERETTI ALBERTO	Consigliere	P
AMATI GUENDALINA	Consigliere	P
GAROSI GABRIELE	Consigliere	AG

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

E'altresì presente, senza alcun diritto di voto l'Assessore esterno Sig. Bellucci Romolo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di*

*esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con proposta discussa nella medesima seduta consiliare della presente il Consiglio Comunale ha portato in approvazione il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.232.155,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Arcidosso un incremento nella misura del 5,45% del Piano Finanziario TARI 2019;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 1.166.500,00, iva compresa, di cui € 852.331,00 per costi variabili ed € 314.168,00 per costi fissi, riclassificati ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 3 MTR in cui € 534.898,80 per costi variabili ed € 631.600,20 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € 1.170.430,67;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2020 con la quale il Comune di Arcidosso, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto che il conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà finanziata con le risorse messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e che pertanto non verrà imputato né nell'esercizio 2021 né nei due successivi;

Visto che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio alla popolazione residente anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze domestiche e utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

Considerato che alla data attuale, vista la nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune Arcidosso un contributo pari a € 31.148,00 destinato alle agevolazioni delle utenze non domestiche, che l'ente decide di applicare in parte;

Ritenuto pertanto di prevedere una apposita agevolazione per € 16.390,34 per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza COVID sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività e nello specifico una agevolazione del 44,50% a valere soltanto sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti tariffe:

2.18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;

2.19 – Plurilicenze alimentari e/o miste;

2.20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

Ritenuto altresì, viste le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID, una agevolazione anche sulle utenze domestiche quantificata nella misura del 8,60% sulla parte variabile delle tariffe, per un importo di € 40.137,57;

Considerato che alle suddette agevolazioni legate al COVID si farà fronte con apposite risorse come di seguito specificato:

-agevolazioni COVID per le utenze non domestiche con le risorse messe a disposizione tramite il D.L.73/2021 art. 6 , o con risorse proprie qualora non venissero assegnate con decreto ministeriale;

-agevolazioni COVID per le utenze domestiche con le risorse COVID 2020 messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020;

Ritenuto pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2021, approvato nella stessa seduta dal Consiglio Comunale, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Arcidosso, comportante una spesa complessiva di € 1.166.500,00, iva compresa, con decorrenza 01-01-2021, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche;

Visto l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”;*

CONSIDERATO che, come ormai avviene da diversi anni, anche per il 2021 l'amministrazione comunale:

- intende promuovere, al fine di aumentare i flussi turistici, nelle diverse forme possibili la ricettività e l'accoglienza delle strutture turistiche alberghiere cercando di contenere i costi delle attività che operano in tale ambito;

- ritiene inoltre che una riduzione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, soprattutto in un contesto economico sfavorevole come quello attuale, possa essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già residente nonché possa rappresentare un'attrattiva per le nuove famiglie che volessero scegliere Arcidosso come loro residenza;
- ritiene opportuno, altresì, incentivare l'apertura di nuove attività, per le motivazioni sopra esposte, prevedendo una riduzione della tariffa (variabile e fissa) del cento per cento, per tre anni (2021/2022/2023), a tutte le utenze non domestiche che inizieranno l'attività nel corso dell'anno 2021;

PRESO ATTO:

- che le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate da tutte le utenze non domestiche (ad esclusione delle fattispecie previste sia dall'art. 11, comma 4, del Regolamento TARI vigente che del medesimo articolo e comma del nuovo Regolamento in approvazione);
- che la misura della agevolazione risulta essere pari al cinquanta per cento della tariffa teoricamente prevista sulla base del P.E.F. 2021;
- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo €. 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI;
- che la riduzione sopra menzionata sarà applicata d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;
- che la misura delle riduzioni del cento per cento riguardante l'apertura delle nuove attività risulta ad oggi quantificabile solo in via forfettaria;
- che il costo delle riduzioni previste è complessivamente quantificato in €. 53.642,11 (salvo la verifica delle morosità alla data del 31/12/2020 che andrà a ridurre l'importo previsto per le agevolazioni) che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio;
- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanziaria" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (*riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata*) tra cui si possono senza ombra di dubbio annoverare anche quelle dovute a periodi di chiusura imposta da leggi o norme come ad es. emergenza covid-19, o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni o finanziamenti appositamente trasferiti dallo stato;

PRESO ATTO:

- che il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015 all'art. 13 comma 6 prevede "L'ammontare complessivo annuo delle agevolazioni TARI derivanti dall'attività di volontariato civico è determinato dal Consiglio Comunale ogni anno in sede di approvazione P.E.F./tariffe";
- che il costo delle agevolazioni previste è complessivamente quantificato in €. 700,00 per l'anno 2021, e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio;
- che pertanto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021 verrà previsto idoneo stanziamento all'intervento il quale "finanziaria" il costo dell'agevolazione sopra detta non potendo essere a carico delle altre utenze;

PRESO ATTO altresì del “Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana” approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed in particolare dell'art. 9 che testualmente recita “I Comuni, al fine di incentivare l'adozione dei cani, potranno prevedere riduzioni del tributo comunale denominato TA.RI, in sede di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso”;

RITENUTO di voler concedere a coloro che adotteranno un cane secondo le modalità stabilite nel sopracitato regolamento approvato dall'Unione dei Comuni una riduzione della TARI a valere sulle utenze domestiche così disciplinata:

- agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di €. 240,00 ad utenza;
- l'agevolazione di cui sopra non sarà applicata “una tantum” per l'intero anno ma sarà rapportata ai mesi effettivi di adozione partendo dal mese successivo a quello in cui l'adozione è avvenuta e documentata;
- il contribuente dovrà comunicare all'ente, su carta libera o su apposito modello messo a disposizione dall'ufficio associato tributi, tutti i dati necessari inerenti l'adozione del cane chiedendo contestualmente l'applicazione della riduzione de quo;
- la riduzione sarà applicata a consuntivo e verrà calcolata sull'importo effettivamente pagato nell'anno 2021 dal richiedente relativamente alla sola abitazione principale di Categoria catastale A;
- non si procederà alla concessione della riduzione in caso di morosità;
- il costo delle agevolazioni così previste è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2021, che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, risorse da inserire sul bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;

CONSIDERATO che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

- Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 06/07/2020;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 7 del 27/05/2021 con cui alla stessa veniva assegnata la responsabilità dell'Area Amministrativo Contabile;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

## **DELIBERA**

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di utilizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2021, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2021, dell'importo di €. € 1.166.500,00, iva compresa, (approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di fissare per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

Di dare atto che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;

Di approvare, altresì, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di prevedere, sulla base del Nuovo Regolamento TARI, art. 11, comma 13, del Nuovo Regolamento TARI), a tutte le utenze non domestiche una riduzione della tariffa prevista per l'anno 2021 del cinquanta per cento (ad esclusione delle fattispecie previste sia dall'art. 11 comma 4 del Regolamento TARI vigente che dal medesimo articolo e comma del Nuovo Regolamento TARI in approvazione in data odierna) e del cento per cento, per tre anni (2021/2022/2023), a tutte le utenze non domestiche che inizieranno l'attività nel corso dell'anno 2021 specificando:

- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata solo alle attività non domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;
- che l'agevolazione pari al cinquanta per cento della tariffa sarà applicata fino ad un massimo €. 2.000,00 per ogni attività intestataria della TARI;

Di dare atto che tali riduzioni quantificate in €. 53.642,11 (salvo la verifica delle morosità alla data del 31/12/2020 che andrà a ridurre l'importo previsto per le agevolazioni) risultano a totale carico del bilancio comunale ed essendo finanziata con risorse generali dello stesso troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa;

Di prevedere per l'agevolazione prevista dal Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato "CITTADINANZA ATTIVA" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015, all'art. 13, comma 6, l'importo di €. 700,00 a totale carico del bilancio comunale dando atto che essendo la stessa finanziata con risorse generali di bilancio troverà idonea previsione contabile in idoneo intervento di spesa;

Di prevedere sulla base del "Regolamento per l'adozione dei cani randagi ritrovati sui territori comunali dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 15 del 23/03/2018, ed in particolare dell'art. 9 dello stesso, un'agevolazione pari al 50% della tariffa, sia fissa che variabile, fino ad un massimo di € 240,00 ad utenza, agevolazione disciplinata in dettaglio in narrativa. Il costo delle agevolazioni è complessivamente quantificato in €. 480,00 per l'anno 2021 a totale carico del bilancio comunale dando atto che le risorse saranno inserite sul bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, anno in cui effettivamente verranno decurtate ai beneficiari;

Di applicare le agevolazioni COVID sulla parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2021 per quelle attività commerciali che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza COVID sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività e nello specifico una agevolazione del 44,50% a valere soltanto sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di quelli rientranti nelle seguenti tariffe:

2.18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;

2.19 – Plurilicenze alimentari e/o miste;



2.20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

Di dare atto che le riduzioni COVID per le utenze non domestiche saranno finanziate con le apposite risorse messe a disposizione dal D.L.73/2021 art.6 fino alla concorrenza di €. 16.390,34, o con risorse proprie qualora non venissero assegnate con decreto ministeriale;

Di applicare, viste le difficoltà verificatesi per tutta la popolazione a causa dell'emergenza COVID una agevolazione anche su tutte le utenze domestiche quantificata nel 8,60 % a valere solo sulla parte variabile delle tariffe;

Di dare atto che l'agevolazione COVID sulle utenze domestiche sarà finanziata con le risorse messe a disposizione dello stato tramite i trasferimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 fino alla concorrenza di €.40.137,57;

Di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Di demandare ai competenti uffici i necessari adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione, da adottare successivamente, anche al fine di allineare le previsioni contenute nei decreti ministeriali citati in narrativa con i successivi decreti attuativi che seguiranno;

Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco;

## **DELIBERA**

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione  
Quindi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di determinare le tariffe TARI per l'anno 2021, in base al nuovo regolamento;

Ad unanimità dei voti espressi palesemente per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Jacopo Marini

Il Segretario Comunale  
Dott.sa Mirella Cavuoto



# COMUNE DI ARCIDOSO

Provincia di Grosseto

## ***PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

ATS Prot. in arrivo N.0004748 del 20-08-2021

## IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

### Premessa

#### La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- b) TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c) TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 704 art.1 della Legge n.147/2013 ha abrogato la TARES con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Successivamente, con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), è stata abrogata la TASI con decorrenza 1 gennaio 2020 ed istituita con la medesima decorrenza la nuova IMU.

#### La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n. 102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita *"IL Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158"* ed il successivo comma 652 *"Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"* confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

Considerato che nella Legge di Stabilità 2020, approvata, non sono state adottate modifiche alla disciplina relativa alla TARI, anche per l'esercizio 2021 viene utilizzato lo stesso impianto logico usato per

la determinazione delle tariffe TARI anno 2020, sia nella composizione dei costi che nella determinazione delle tariffe.

### **Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano**

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *“E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”* L'art.4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell’art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti

L’approvazione delle tariffe per l’anno 2021 avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente (Consiglio Comunale).

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che continua ad essere affidata a terzi (Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall’A.T.O. Toscana Sud: ovvero dall’ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge Regionale n° 61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ambiti Territoriali Omogenei ed ha previsto l’individuazione di un unico

gestore tramite un'apposita gara. Si tratta dunque della prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime in assoluto in Italia.

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'A.T.O. ed è sintesi dell'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio servito da SEI Toscana copre circa la metà dell'intera superficie regionale e racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi.).

Un territorio molto eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente.

SEI Toscana a fine marzo 2013 ha firmato il contratto di servizio con l'A.T.O. Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.

Per quanto attiene alla quantificazione dei costi previsti per l'esercizio corrente si fa pertanto riferimento al PEF 2021 trasmesso al comune dall'Autorità d'Ambito.

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti sia le attività di spazzamento fornite direttamente dal comune di Arcidosso che le attività di coordinamento, amministrative e riscossione, anche quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel PEF, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Il presente Piano Finanziario si pone come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari; alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- le particolari agevolazioni COVID introdotte eccezionalmente e solo per il corrente anno 2021 evidenziate nella proposta di approvazione delle Tariffe Tari 2021 stesse;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	153.168,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	136.427,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	182.838,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	267.352,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	189.551,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		28.625,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		67.333,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		7.936,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		27.341,00 €
	Acc Accantonamento		86.365,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		15.182,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		198,00 €
	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €

AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing <b>b</b>	0,00	fattore sharing <b>w</b> 0,00
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>		6.108,00 €
	<b>b(1+w)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>		28.412,00 €
RC Conguagli	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	coefficiente gradualità <b>y</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b> 0
	<b>(1+y)RCTv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>		15.014,00 €
	<b>(1+y)RCTf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>		-14.247,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		75.666,00 €
	Oneri fissi		24.773,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		20.003,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV</sub> ,2020/r2020 (se r2020>1)		20.003,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		0,00 €
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 € 0,00 €		Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 € 0,00 €		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 € 0,00 €		Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 € 0,00 €		



<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	<b>65.655,00 €</b>
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	<b>5,45%</b>
	<b>Tva-1</b> Costi totali anno precedente	<b>1.109.939,00 €</b>
<b>Costi fissi effettivi</b>		<b>314.168,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		<b>317.432,20 €</b>
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COltf + (1+y)RCtf/r - Df + Cd2019f$	<b>631.600,20 €</b>
<b>Costi variabili effettivi</b>		<b>852.331,00 €</b>
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>		<b>-317.432,20 €</b>
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COltv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv/r + Cd2019v$	<b>534.898,80 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	<b>1.166.499,00 €</b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
<b>Quantità rifiuti prodotti:</b>	<b>Kg rifiuti utenze domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg rifiuti utenze non domestiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Kg totali</b>	<b>0,00</b>
<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ <b>€ 1.014.854,13</b>	<b>% costi fissi utenze domestiche</b>	<b>87,00%</b>	<b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,00\%$	<b>€ 549.492,17</b>
		<b>% costi variabili utenze domestiche</b>	<b>87,00%</b>	<b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,00\%$	<b>€ 465.361,96</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ <b>€ 151.644,87</b>	<b>% costi fissi utenze non domestiche</b>	<b>13,00%</b>	<b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnf = \Sigma TF \times 13,00\%$	<b>€ 82.108,03</b>
		<b>% costi variabili utenze non domestiche</b>	<b>13,00%</b>	<b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b>	$Ctnv = \Sigma TV \times 13,00\%$	<b>€ 69.536,84</b>

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.014.854,13	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 549.492,17
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 465.361,96

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 151.644,87	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 82.108,03
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 69.536,84

## TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,00	0,82	0,00	1,00	1,177088	76,373858
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,00	0,92	0,00	1,60	1,320636	122,198174
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,00	1,03	0,00	2,00	1,478538	152,747717
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,00	1,10	0,00	2,60	1,579021	198,572032
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,00	1,17	0,00	3,20	1,679504	244,396348
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,00	1,21	0,00	3,70	1,736923	282,583277
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione covid- 19 utenze domestiche -	107.368,00	0,82	993,95	1,00	1,177088	76,373858
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Riduzione covid-19 utenze domestiche -	87.773,41	0,92	678,61	1,60	1,320636	122,198174
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Riduzione covid-19 utenze domestiche -	97.981,37	1,03	966,43	2,00	1,478538	152,747717
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Riduzione covid-19 utenze domestic	21.678,86	1,10	177,29	2,60	1,579021	198,572032
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Riduzione covid-19 utenze domestic	6.741,11	1,17	52,48	3,20	1,679504	244,396348
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Riduzione covid-19 utenze domes	3.246,82	1,21	23,76	3,70	1,736923	282,583277
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto	157,00	0,33	1,00	0,78	0,473706	59,571609
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19	13.941,20	0,24	128,85	0,30	0,353126	22,912157

## Piano finanziario TARI

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19	8.807,61	0,27	71,01	0,48	0,396190	36,659452
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19	15.151,04	0,30	112,74	0,60	0,443561	45,824315
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Riduzione covi	1.245,00	0,33	11,00	0,78	0,473706	59,571609
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Riduzione covid	147,00	0,35	1,00	0,96	0,503851	73,318904
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Riduzione c	616,00	0,36	4,00	1,11	0,521077	84,774983
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o al	2.069,13	0,23	16,51	0,28	0,335470	21,766549
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o a	1.968,00	0,26	17,00	0,45	0,376381	34,826479
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale o a	765,00	0,29	5,00	0,57	0,421311	43,533099
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Distanza Cassonetto-Usa stagionale	283,00	0,31	2,00	0,74	0,450021	56,593029
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Distanza Cassonetto-INAGIBILI	46,00	0,92	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Usa stagionale o altro uso limitato e d	22.972,36	0,77	249,88	0,95	1,118234	72,555165
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	33.191,45	0,87	376,21	1,52	1,254604	116,088265
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato e	12.910,35	0,97	142,16	1,90	1,404611	145,110331
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitat	4.287,48	1,04	38,59	2,47	1,500070	188,643431
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limitato	527,00	1,11	4,00	3,04	1,595529	232,176530
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Usa stagionale o altro uso limi	89,00	1,14	1,00	3,51	1,650077	268,454113
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Usa stagionale o	26,51	0,23	0,59	0,28	0,335470	21,766549

ATS Prot. in arrivo N.0004748 del 20-08-2021

	altro uso limitato e d						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Uso stagionale o altro uso limitato e	236,00	0,26	2,00	0,45	0,376381	34,826479
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Uso stagionale o altro uso limitato e	18,00	0,83	0,00	1,44	1,191874	110,283852
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Uso stagionale o altro uso limitato e	126,00	0,28	1,00	0,50	0,413990	38,309127
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ANNESSO AGRICOLO	412,00	0,82	4,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	571,00	0,92	9,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	480,00	1,03	5,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ANNESSO AGRICOLO	40,00	1,10	1,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-VUOTE E SENZA UTENZE	2.581,00	0,82	34,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	1.951,55	0,92	26,83	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	3.442,00	1,03	41,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	329,87	1,10	3,67	2,60	0,000000	0,000000
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE	250,00	1,17	1,00	3,20	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-VUOTE E SENZA UTENZE-Riduzione covid-1	227,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-INAGIBILI	1.974,00	0,82	26,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-INAGIBILI	1.822,47	0,92	29,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-INAGIBILI	9.956,00	1,03	177,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-INAGIBILI	468,00	1,10	5,00	2,60	0,000000	0,000000

1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-INAGIBILI-Riduzione covid-19 utenze do	40,00	1,03	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	922,87	0,82	9,81	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	190,23	0,92	4,03	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	1.267,00	1,03	11,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	500,00	1,10	4,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-AREE COMUNI CONDOMINIALI ART. 1117 COD	78,00	1,03	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SCUOLE	892,00	1,03	1,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Legnaia	99,00	0,82	5,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Legnaia	11,00	0,92	0,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Legnaia	52,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Legnaia	16,00	1,10	1,00	2,60	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-locale caldaia	18,00	0,82	3,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-tettoia	50,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-tettoia	80,00	0,92	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-tettoia	26,00	1,03	0,00	2,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-STALLE	257,00	0,82	8,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-STALLE	52,00	0,92	1,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-STALLE	309,00	1,03	3,00	2,00	0,000000	0,000000

## TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,66	5,62	0,641414	0,493522
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,00	0,70	7,20	0,680287	0,632271
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,62	5,31	0,602540	0,466299
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,49	4,16	0,476201	0,365312
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,49	10,00	1,448041	0,878154
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,67	7,23	0,651132	0,634905
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,00	0,93	8,20	0,903810	0,720086
2 .8	UFFICI,AGENZIE	0,00	0,76	9,25	0,738598	0,812292
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,00	0,48	4,52	0,466483	0,396925
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	1,10	9,38	1,069023	0,823708
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,00	1,20	10,19	1,166207	0,894839
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	1,00	8,00	0,971839	0,702523
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,92	10,10	0,894092	0,886935
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,88	3,57	0,855218	0,313501
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,00	1,00	8,52	0,971839	0,748187
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,01	60,00	4,868917	5,268925
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,83	50,00	3,722146	4,390771
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,00	2,66	22,57	2,585093	1,981994
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	75,00	2,39	10,00	2,322697	0,878154
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	322,00	6,58	55,94	6,394705	4,912395

## Piano finanziario TARI

2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	0,00	0,65	5,52	0,631695	0,484741
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Riduzione covid-	289,00	0,66	5,62	0,641414	0,493522
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Riduzione covid-19 utenze non dome	123,00	0,70	7,20	0,680287	0,632271
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Riduzione covid-19 utenze non domestiche-ann	7.722,30	0,49	4,16	0,476201	0,365312
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione covid-19 utenze non domestiche-	5.796,00	1,49	10,00	1,448041	0,878154
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione covid-19 utenze non domestic	1.461,00	0,67	7,23	0,651132	0,634905
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Riduzione covid-19 utenze non domestiche-anno 2021	790,00	0,76	9,25	0,738598	0,812292
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Riduzione covid-19	481,00	0,48	4,52	0,466483	0,396925
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Riduzione covid-	791,00	1,10	9,38	1,069023	0,823708
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Riduzione covid-19 utenze n	40,00	1,20	10,19	1,166207	0,894839
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Riduzione covid-	486,00	1,00	8,00	0,971839	0,702523
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione covid-19 utenze non do	167,00	0,92	10,10	0,894092	0,886935
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Riduzione covid-	1.799,00	1,00	8,52	0,971839	0,748187
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Riduzione covid-19 utenze non	1.092,00	5,01	60,00	4,868917	5,268925
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Riduzione covid-19 utenze non domestiche-ann	194,00	3,83	50,00	3,722146	4,390771
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Riduzione covid-19 utenze non domestic	278,00	0,65	5,52	0,631695	0,484741
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19 utenz	34,00	0,14	1,24	0,142860	0,109593
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19	150,00	0,20	2,16	0,195339	0,190471
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto-Riduzione covid-19	81,00	0,19	1,65	0,189508	0,145422
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Distanza Cassone	1.054,00	0,19	1,68	0,192424	0,148056
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto-Utenze non domestic	150,00	0,20	2,16	0,195339	0,190471
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Distanza Cassonetto-Utenze non domestiche-Riduzione	236,00	0,22	2,77	0,221579	0,243687

ATS Prot. in arrivo N.0004748 del 20-08-2021



# Piano finanziario TARI

2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Distanza Cassonetto-Utenze non domestici	2.134,00	0,19	1,65	0,189508	0,145422
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ANNESSO AGRICOLO	15,00	1,00	8,52	0,000000	0,000000
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-ANNESSO AGRICOLO	50,00	0,65	5,52	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-INAGIBILI	418,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-INAGIBILI	255,00	0,76	9,25	0,000000	0,000000
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-INAGIBILI	73,00	0,65	5,52	0,000000	0,000000
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI	196,00	1,00	8,00	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI SPECIALI	350,00	0,92	10,10	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	264,00	1,00	8,52	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RISTRUTTURAZIONE	62,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	525,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-locale caldaia	10,00	3,83	50,00	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-STALLE	166,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non domestiche	59,00	0,67	7,23	0,651132	0,634905
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Utenze non domes	3.185,00	2,66	22,57	2,585093	1,981994
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Utenze non domestiche	757,00	2,39	10,00	2,322697	0,878154
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Utenze non domestiche	995,00	6,58	55,94	6,394705	4,912395
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Utenze non domes	2.399,00	0,66	5,62	0,641414	0,493522
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Utenze non domestiche-Riduzione co	762,00	0,70	7,20	0,680287	0,632271
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19 uten	193,00	0,62	5,31	0,602540	0,466299
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19 ute	1.021,85	0,49	4,16	0,476201	0,365312
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19	1.405,00	1,49	10,00	1,448041	0,878154
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non domestiche-Riduzione covid-1	1.583,03	0,67	7,23	0,651132	0,634905

## Piano finanziario TARI

2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19 uten	2.008,00	0,93	8,20	0,903810	0,720086
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19 utenze non	7.044,00	0,76	9,25	0,738598	0,812292
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Utenze non domesti	1.511,00	0,48	4,52	0,466483	0,396925
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Utenze non domes	4.309,69	1,10	9,38	1,069023	0,823708
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-Utenze non domestiche-Riduz	180,00	1,20	10,19	1,166207	0,894839
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Utenze non domes	1.883,00	1,00	8,00	0,971839	0,702523
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Utenze non domestiche-Riduzione	183,00	0,92	10,10	0,894092	0,886935
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utenze non domest	118,00	0,88	3,57	0,855218	0,313501
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Utenze non domes	4.006,00	1,00	8,52	0,971839	0,748187
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utenze non domestiche-Riduzio	1.352,86	5,01	60,00	4,868917	5,268925
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Utenze non domestiche-Riduzione covid-19 ute	1.510,00	3,83	50,00	3,722146	4,390771
2 .23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE-Utenze non domestiche-Riduzione covid-	1.680,00	0,65	5,52	0,631695	0,484741
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Utenze non domestiche-Distanza Cassonet	241,97	0,20	2,16	0,195339	0,190471
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utenze non domestiche-Distanz	170,14	1,50	18,00	1,460675	1,580677
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-Utenze non domes	62,00	0,66	5,62	0,641414	0,493522
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze non domestiche aperte nell'anno 20	81,00	1,49	10,00	1,448041	0,878154
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Utenze non domestiche aperte nell'anno 2020	46,00	0,76	9,25	0,738598	0,812292
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-Utenze non domesti	44,00	0,48	4,52	0,466483	0,396925
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utenze non domest	582,00	0,88	3,57	0,855218	0,313501
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Utenze non domestiche aperte nell'anno 2020	98,00	3,83	50,00	3,722146	4,390771
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Utenze non domestiche aperte nel 2021	25,23	0,49	4,16	0,476201	0,365312
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-	24,39	1,10	9,38	1,069023	0,823708

ATS Prot. in arrivo N.0004748 del 20-08-2021

## Piano finanziario TARI

	Utenze non domes					
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Utenze non domes	92,52	2,66	22,57	2,585093	1,981994

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	66	236.417,26	0,00	236.417,26	11.820,86	246.681,81	10.264,55	5,33%	12.334,09	513,23
1.2-Usò domestico-Due componenti	69	266.643,77	0,00	266.643,77	13.332,19	280.683,87	14.040,10	7,16%	14.034,19	702,00
1.3-Usò domestico-Tre componenti	69	324.056,52	0,00	324.056,52	16.202,83	328.744,46	4.687,94	8,52%	16.437,22	234,39
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	70	73.439,65	0,00	73.439,65	3.671,98	81.045,94	7.606,29	9,00%	4.052,30	380,32
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	77	21.185,13	0,00	21.185,13	1.059,26	24.876,59	3.691,46	9,05%	1.243,83	184,57
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	94	11.638,23	0,00	11.638,23	581,91	12.799,75	1.161,52	10,96%	639,99	58,08
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	175	1.634,14	0,00	1.634,14	81,71	1.507,07	-127,07	13,98%	75,35	-6,36
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	221	575,65	0,00	575,65	28,78	519,72	-55,93	14,91%	25,99	-2,79
2.3-Usò non domestico-Stabilimenti balneari	193	90,46	0,00	90,46	4,52	83,11	-7,35	14,01%	4,16	-0,36
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	83	6.095,84	0,00	6.095,84	304,79	5.596,86	-498,98	13,89%	279,84	-24,95
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	1456	12.386,41	0,00	12.386,41	619,32	12.577,30	190,89	12,86%	628,87	9,55
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	84	2.569,64	0,00	2.569,64	128,48	2.402,42	-167,22	15,15%	120,12	-8,36
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	2008	1.428,21	0,00	1.428,21	71,41	1.308,66	-119,55	14,15%	65,43	-5,98
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	105	5.747,46	0,00	5.747,46	287,37	5.170,70	-576,76	15,76%	258,54	-28,83
2.9-Usò non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	78	815,31	0,00	815,31	40,77	849,12	33,81	14,48%	42,46	1,69
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	107	4.681,98	0,00	4.681,98	234,10	4.495,73	-186,25	13,99%	224,79	-9,31
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	44	227,99	0,00	227,99	11,40	216,15	-11,84	13,97%	10,81	-0,59
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe ( falegnameria, idra	71	1.776,98	0,00	1.776,98	88,85	1.943,81	166,83	13,68%	97,19	8,34
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	116	509,55	0,00	509,55	25,48	358,36	-151,19	15,24%	17,92	-7,56
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	233	62,23	0,00	62,23	3,11	60,72	-1,51	10,78%	3,04	-0,07
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	173	5.666,28	0,00	5.666,28	283,31	5.273,61	-392,67	13,98%	263,68	-19,63
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	145	15.104,18	0,00	15.104,18	755,21	13.980,53	-1.123,65	15,68%	699,03	-56,18
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	62	6.973,23	0,00	6.973,23	348,66	5.844,82	-1.128,41	16,12%	292,24	-56,42
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	235	6.381,58	0,00	6.381,58	319,08	7.273,01	891,43	13,96%	363,65	44,57
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	92	1.308,79	0,00	1.308,79	65,44	1.451,53	142,74	10,90%	72,58	7,14
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, peschierie, fiori e piante	188	8.129,75	0,00	8.129,75	406,49	9.266,17	1.136,42	13,97%	463,31	56,82
2.23-Usò non domestico-Agriturismo senza ristorante	153	1.403,36	0,00	1.403,36	70,17	1.317,16	-86,20	13,97%	65,86	-4,31
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	28.425,52	0,00	28.425,52	1.421,28	0,00	-28.425,52	0,00%	0,00	-1.421,28
TOTALI	0	1.045.375,10	0,00	1.045.375,10	52.268,76	1.056.328,98	10.953,88	0,00%	52.816,48	547,72

ATS Prot. in arrivo N.0004748 del 20-08-2021